

Proc. n. 2 /2022 R.G.

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

Il Giudice delegato,

visto il ricorso,

esaminata la documentazione allegata,

tenuto conto dei chiarimenti offerti in sede di integrazione,

rilevato che vi sono i presupposti legittimanti il ricorso posto che:

- con riguardo ai presupposti soggettivi, il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, non avendo la possibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, considerati i debiti scaduti, i beni prontamente liquidabili e i flussi finanziari positivi prospettabili;
- al ricorso sono allegati i documenti prescritti dagli artt. 8 e 9 L. n. 3/2012;
- sussistono, tenuto conto della documentazione in atti, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 L. n. 3/2012;
- il professionista designato per svolgere le funzioni di O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano elaborato, la veridicità dei dati contenuti nel ricorso e nei documenti allegati, la completezza della documentazione fornita dai ricorrenti e la minor convenienza dell'alternativa liquidatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 10 L. n. 3/2012,

fissa udienza in data 14.06.2022, ore 17:00;

dispone che si provveda alle comunicazioni ai creditori nelle forme di cui all'art. 10, comma 1 L. n. 3/2012;

dispone la pubblicazione del presente decreto e del ricorso contenente la proposta di accordo sul sito del Tribunale;

stabilisce i divieti di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) L. n. 3/2012;

manda all'O.C.C. di procedere alla trascrizione nei pertinenti registri, in relazione ai beni immobili o mobili registrati eventualmente ricompresi nella proposta di accordo.

Ivrea, 21/04/2022

Il Giudice delegato

(dott.ssa Paola Cavarero)